

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 12 OTTOBRE 2010

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI
ALL’ART. 90 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 163 DEL 12.04.2006 E SS.MM.II.**

Art. 1 – OGGETTO

Rientra nella disciplina del presente Regolamento l'affidamento dei servizi di cui all'art. 90 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Art. 2 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

La determinazione dell'importo costituente la soglia di riferimento per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 1 del presente Regolamento è effettuata dal Responsabile competente, sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 92 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 62 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii..

In particolare:

- a) corrispettivi (onorari e spese) delle prestazioni saranno definiti secondo il principio del rispetto della dignità della professione in relazione all'importanza delle prestazioni (art. 2233 c.c.), basati sulla tariffa professionale approvata con apposito Decreto Ministeriale e tabelle ivi allegate;
- b) non è dovuta alcuna maggiorazione nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e dell'attività di direzione lavori;
- c) in deroga all'art. 7 della Legge 143/1949 e all'art. 11 della Legge 144/1949, in caso di incarichi collegiali, ad associazioni anche temporanee o comunque a più professionisti, il compenso previsto dal disciplinare di incarico è corrisposto una sola volta.

Laddove non esistano riferimenti tariffari normativamente disciplinati, si farà riferimento alle direttive degli ordini o dei collegi professionali.

Nel caso mancassero anche le suddette direttive, il Responsabile competente stimerà il corrispettivo con riguardo ai valori di mercato della prestazione.

Art. 3 – TIPOLOGIA DI INCARICHI

Sulla base della stima effettuata nel rispetto dell'art. 2 del presente Regolamento, l'affidamento dei servizi di cui all'art. 1, avviene come segue:

- a) per importi inferiori a Euro 100.000,00 secondo le modalità specificate nei successivi articoli del presente Regolamento;
- b) per importi pari o superiori a Euro 100.000,00 e fino **alla soglia comunitaria** secondo le modalità specificate nel vigente Regolamento comunale per

l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia e nel vigente Regolamento comunale dei contratti;

- c) per importi superiori **alla soglia comunitaria** secondo le disposizioni di cui alla parte II^a - titolo I^a del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Alla luce della Deliberazione n. 112 del 13 Dicembre 2006 e della Determinazione n. 4/2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, per importi inferiori ad Euro 20.000,00, valutata la sussistenza di particolari esigenze a tutela del pubblico interesse e fermi restando i principi di trasparenza e rotazione, il Responsabile di struttura può procedere, con atto motivato, ad affidamento diretto, previo accertamento del possesso da parte dell'Affidatario dei necessari requisiti di competenza, idoneità professionale, moralità, capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In sede di approvazione del Programma Triennale **delle Opere Pubbliche**, il Consiglio Comunale dovrà indicare quali incarichi dovranno essere affidati mediante concorso di progettazione o concorso di idee secondo le procedure di cui agli artt. 99 e seguenti del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Art. 4 – TIPOLOGIE DI SOGGETTI INCARICABILI

Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati ai soggetti di cui all'art. 90 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., precisando che nel rispetto della determinazione n. 13/2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici l'incarico non potrà essere suddiviso tra due o più professionisti.

In particolare l'affidamento di tali incarichi ai soggetti di cui all'art. 90 – comma 1 – lettere d), e), f), **f bis**), g) e h), può avvenire solo in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.

Tali casi devono essere accertati e certificati dal **R.U.P.**.

Art. 5 – CAUSE D'ESCLUSIONE

Non possono risultare affidatari degli incarichi di cui al presente Regolamento i soggetti di cui all'art. 4 – 2° comma che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché nelle condizioni previste da specifiche norme di settore.

L'assenza delle cause di esclusione verrà autodichiarata da detti soggetti nel rispetto del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. contestualmente all'istanza di partecipazione per l'affidamento dell'incarico.

L'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese, a norma del vigente Regolamento Comunale per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni.

Sono altresì esclusi dall'affidamento di incarichi i soggetti di cui all'art. 4 – 2° comma - del presente Regolamento, che:

- 1) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi o Collegi Professionali;
- 2) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito **dall'Amministrazione Comunale**;
- 3) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati in precedenza dall'Amministrazione affidante. Tali mancanze dovranno risultare da provvedimenti formali **dell'Amministrazione Comunale**;
- 4) abbiano in corso un contenzioso con il **Comune**.

Verranno egualmente esclusi i professionisti associati o i raggruppamenti temporanei in cui sia presente anche un solo professionista per il quale valgono le cause di esclusione precedenti.

Qualora a seguito del controllo d'ufficio delle dichiarazioni rese sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo, si procederà a norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda l'affidamento di incarichi a pubblici dipendenti, costituisce causa di esclusione il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 90 – comma 4 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 53 del Decr. Legisl. vo n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Art. 6 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

L'affidamento ai soggetti di cui all'art. 4 – comma 2 degli incarichi di cui all'art. 3 – lettera a) del presente Regolamento avviene previa adeguata pubblicità di avviso finalizzato ad individuare eventuali aspiranti cui inviare apposita lettera d'invito secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 91 – comma 2 e dell'art. 57 – comma 6 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Le forme di divulgazione dell'avviso di cui al 1° comma del presente articolo e i connessi tempi di pubblicazione vengono definiti proporzionalmente all'incarico da affidare, con riguardo alle fasce di importo di seguito specificate:

- a) incarichi di importo inferiore a 20.000,00 Euro: pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio **e sul sito internet** Comunale per almeno 8 gg. consecutivi;
- b) incarichi di importo ricompreso fra i 20.000,00 e i 70.000,00 Euro: pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet Comunale per almeno 15 gg. consecutivi;
- c) incarichi di importo superiore a 70.000,00 Euro e fino a 100.000,00 Euro pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet Comunale e a quello di almeno 5 Comuni per almeno 20 gg. consecutivi.

Il Responsabile competente potrà disporre ulteriori forme di divulgazione.

I tempi di pubblicazione dell'avviso, come sopra specificati, potranno essere ridotti della metà per motivi di urgenza accertata e certificata dal Responsabile competente.

L'avviso per l'individuazione di eventuali aspiranti all'affidamento dell'incarico deve contenere:

- a) oggetto dell'incarico con specifica indicazione della classe e della categoria del servizio da affidare;
- b) requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) importo stimato dell'opera e dell'incarico;
- d) tempi di esecuzione;
- e) altre eventuali indicazioni relative alla prestazione che si ritengano utili per definirne il contenuto, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- f) termine perentorio per la ricezione delle candidature in stretta connessione con i tempi di pubblicazione dell'avviso;
- g) indicazione dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento;
- h) indicazione dei criteri per la valutazione e l'affidamento di cui all'art. 7 del presente Regolamento
- i) indicazione del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, il Responsabile competente provvederà a formulare invito scritto agli aspiranti, secondo quanto previsto dall'art. 57 – comma 6 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii..

In assenza di candidature il Responsabile competente provvederà a ricercare direttamente soggetti idonei cui inviare l'invito.

Nella lettera d'invito dovrà essere specificato quanto segue:

- a) i contenuti di cui ai punti a) b) c) d) e) g) h) i) dell'avviso;
- b) i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e il contenuto della medesima;
- c) la dichiarazione di impegno ai fini della presentazione delle garanzie di cui all'art. 111 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.105, comma 4, del DPR n.554/1999 e ss.mm.ii.;
- d) la dichiarazione di cui all'art. 91 – comma 3 - del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. (subappalto).

Soppressa lettera e)

Art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle offerte presentate viene effettuata dal Responsabile competente che può a sua discrezione avvalersi della consulenza e del supporto di altri membri preferibilmente individuati all'interno dell'Ente.

La valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- 1) esperienza professionale specifica maturata nel campo della realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento alla tipologia di lavoro/opera/intervento da realizzare e, ancora, al grado di complessità tecnica degli interventi svolti: massimo 30 punti;
- 2) formazione culturale e professionale in relazione all'incarico specifico da affidare: massimo 20 punti;
- 3) applicazione di una riduzione percentuale sulle competenze professionali rispetto ai minimi tariffari: massimo 10 punti;
- 4) applicazione di una riduzione percentuale sul rimborso delle spese generali, le quali, comunque, non potranno superare il valore del 30% dell'onorario così come offerto: massimo 10 punti;
- 5) riduzione dei tempi massimi, come indicati nella lettera d'invito, ai fini dell'espletamento dell'incarico: massimo 10 punti.

Nel caso in cui, tenuto conto degli elementi di cui sopra, non fosse ragionevolmente possibile arrivare ad un affidamento, per l'evidente parità delle offerte pervenute, si procederà

a sorteggio, previa formale determinazione, adeguatamente motivata in tal senso, e formale comunicazione agli offerenti, con l'indicazione della data, luogo ed ora del sorteggio in parola.

Art. 8 - AFFIDAMENTO E COMUNICAZIONI

L'affidamento dell'incarico avviene con determinazione del Responsabile competente, contenente:

- 1) il nominativo prescelto;
- 2) le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta;
- 3) il disciplinare d'incarico;
- 4) l'impegno di spesa.

Il R.U.P. provvede per ogni affidamento ad effettuare tutte le comunicazioni previste dall'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo i termini e le modalità in esso previste.

I rapporti con l'affidatario dovranno essere regolarizzati a mezzo SCRITTURA PRIVATA (CONVENZIONE), con oneri a carico dello stesso. In assenza di tale atto, così come delle garanzie di cui all'art. 111 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006, l'Amministrazione Comunale è esonerata dal pagamento della parcella professionale. Nella convenzione dovranno essere previste, oltre che le garanzie da prestare, le penali in caso di inadempimenti e ritardi, le clausole risolutive espresse, nonché tutte le clausole idonee a specificare il contenuto e le modalità esecutive della prestazione affidata.

Ai sensi del comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.146 del 24.06.2002, il Responsabile competente provvederà entro 30 giorni dalla stipula della convenzione a darne comunicazione scritta all'Autorità.

Altresì l'incarico dovrà essere comunicato all'Anagrafe delle Prestazioni con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa in materia.

Art. 9 – CONDIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI

Qualora l'oggetto della prestazione debba ottenere pareri, autorizzazioni, nulla-osta e/o altri atti d'assenso, comunque denominati, previsti dal vigente ordinamento giuridico o ottenere la convalida favorevole ai sensi dell'art. 112 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii., e ciò non avvenga, per ragioni imputabili

all'incaricato, ogni rielaborazione, modifica, integrazione, nonché ogni altra prestazione necessaria al conseguimento della predetta convalida e/o di ogni altro atto di assenso, sono eseguite tempestivamente dall'affidatario a sua cura e spese, e al medesimo si applicheranno le penali previste per ritardata consegna.

Qualora si rilevino gravi errori o omissioni nell'esecuzione dell'incarico si potrà procedere con atto motivato e nel rispetto delle procedure vigenti in materia, alla revoca dello stesso, senza nulla riconoscere al professionista.

L'Ente si riserva comunque, di richiedere, oltre quanto previsto dall'art. 111 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il rimborso degli eventuali danni subiti dal comportamento del professionista.

Art. 10 – NORMA DI RINVIO

Relativamente agli argomenti oggetto del presente Regolamento e per tutto quanto attiene all'osservanza del medesimo, che non vi venga disciplinato o non vi trovi puntuale specificazione, valgono le disposizioni delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli atti amministrativi in materia.

Laddove il presente Regolamento fa riferimento a disposizioni di legge, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi, il riferimento deve intendersi trasferito alle disposizioni di legge, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi che integrassero, modificassero o sostituissero le disposizioni citate.

Laddove nel presente Regolamento si rinvia al Responsabile competente, deve intendersi la figura professionale di cui all'art. 10 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii..

INDICE

ARTICOLO

1. OGGETTO
2. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO
3. TIPOLOGIA DI INCARICHI
4. TIPOLOGIE DI SOGGETTI INCARICABILI
5. CAUSE D'ESCLUSIONE
6. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
7. CRITERI DI VALUTAZIONE
8. AFFIDAMENTO E COMUNICAZIONI
9. CONDIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI
10. NORMA DI RINVIO